

Reati tributari e ne bis in idem (Trib. RE, ord. 28 ottobre 2015) [1]

Tribunale di Reggio Emilia, ord. 28 ottobre 2015

*** **

Oggetto del provvedimento

Il provvedimento affronta la questione dell'applicabilità del principio del *ne bis in idem* disciplinato dall'art. 4 Protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu, e dall'art. 50 della Carte dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, in relazione al rapporto tra illeciti amministrativi tributari e illeciti penali alla luce.

*** **

Contenuto del provvedimento

Alla luce di un'ampia ricognizione della giurisprudenza sovranazionale ed interna sviluppatasi sulla questione dell'applicazione del principio del *ne bis in idem* nelle ipotesi in cui il medesimo fatto concreto sia oggetto di sanzione penale e di sanzione amministrativa qualificabile come "sostanzialmente afflittiva" (alla luce della giurisprudenza della Corte Edu), il provvedimento esamina i tre requisiti che devono sussistere affinché tale principio possa operare; si tratta: a) dell'identità della persona investita del duplice procedimento penale/sanzionatorio (la "*eadem persona*"); b) dell'esistenza di una precedente decisione che rivesta la forza di *res judicata* (il "*bis*"); c) dell'identità del fatto in relazione al quale si procede rispetto a quello oggetto di precedente condanna o assoluzione (l'"*idem*").

Nel caso di specie, avente ad oggetto la contestazione di fatti suscettibili nella fattispecie di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), il Tribunale constata l'assenza in fatto di tutti i requisiti di cui sopra.

Infatti: a) le sanzioni amministrative-fiscali risultano applicate esclusivamente alla società e non anche alle persone fisiche imputate nel procedimento penale, difettando quindi il requisito dell'identità di persone giudicate e giudicabili; b) i procedimenti amministrativi risultano ancora pendenti, difettando quindi il requisito della *res judicata*; c) le due serie di procedimenti riguardano non solo fatti costituenti illeciti (fiscali e penali) che presentano elementi essenziali divergenti, ma concernono anche contestazioni relative a fatti materiali distinti; invero, nei procedimenti amministrativi (a carico della persona giuridica) si contesta l'erronea esposizione dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dell'IVA, mentre oggetto della contestazione penale è l'esposizione di elementi passivi nella dichiarazione IVA formata da persone fisiche (con conseguente impossibilità di ravvisare un *idem factum*).

Il Tribunale ha quindi escluso la possibilità di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere anche interpretando in modo conforme alla Cedu la norma di cui all'art. 649 c.p.p. Sulla base delle medesime considerazioni in fatto, inoltre, è stata dichiarata manifestamente irrilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale della medesima norma processuale. Infine, il Tribunale non ha ritenuto necessario porre una questione pregiudiziale di interpretazione (ex art. 267 TFUE) alla Corte di Giustizia Ue sulla compatibilità della normativa interna con la previsione dell'art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell'art. 4 Prot. 7 CEDU e dalla relativa giurisprudenza della Corte Edu.

*** **

Collegamenti con altre pronunce

Richiamando la disposizione di cui all'art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio delle società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico di queste ultime e non della persona fisica che legalmente le rappresenta, la Suprema Corte ha escluso l'operatività del principio del *ne bis in idem* nel caso in cui destinataria della sanzione amministrativa sia la società mentre il soggetto penalmente perseguito sia il suo legale rappresentante (Cass. pen., Sez. III, 24.10.2014, n. 43809; Cass. pen., Sez. III, 27.5.2015, n. 9224).

Occorre infine segnalare che, secondo quanto riportato nel comunicato stampa dell'8 marzo 2016, la Corte Costituzionale si è pronunciata su tre questioni, due proposte dalla Corte di Cassazione e una dal Tribunale di Bologna, a proposito della possibilità di applicare, in due distinti procedimenti, per i medesimi fatti, diverse sanzioni, penali e amministrative.

Le disposizioni impugnate riguardavano illeciti in materia di abuso di mercato e di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) ed erano state sospettate di illegittimità costituzionale per violazione del principio del *ne bis in idem*, come interpretato dalla Corte Edu. La Corte costituzionale ha concluso per l'inammissibilità di due delle questioni proposte e ha restituito gli atti al giudice rimettente per la terza, per sopravvenute modifiche legislative.

Enrico Amati

Provvedimenti con omissis

 [Trib. RE, ord. 28 ottobre 2015.pdf](#) [2]

© 2016-2017 Diritto Penale Economia e Impresa - Via Dal Luzzo n. 3 - 40125 Bologna (BO) - C.F. 91387590374

Design & web development

[LL COMMUNICATION](#)

Collegamenti

[1] <https://dpei.it/diritto-penale-tributario/reati-tributari-ne-bis-in-idem-trib-re-ord-28-ottobre-2015>

[2] https://dpei.it/sites/default/files/trib._re_ord._28_ottobre_2015.pdf